



**COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE**

**PROVINCIA DI NOVARA**

**REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.**

## **Art.1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2011 n.3) e dall'art.52 del D.Lgs.446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n.212, recante norme sullo Statuto dei diritti dei contribuenti, il D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art.48, comma 10 L.27 dicembre 1997 n.449, come modificato dall'art.1 comma 10 L. 16 giugno 1998, n.191 – dall'art.1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 come modificato dall'art.12 L. 13 maggio 1999, n.133 e dall'art.6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n.488 e, da ultimo dall'art.1 comma 142 della L. 27 dicembre 2006, n.296.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Art.2 – Soggetto attivo**

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Garbagna Novarese ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998 n.360 e s.m.i. ed ai sensi dell'art.1, c.143 della L. n.296/06.

## **Art.3 – Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Garbagna Novarese alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Art.4 – Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi del successivo articolo ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, nel rispetto delle vigenti normative.

## **Art.5 – Variazione dell'aliquota e soglia di esenzione**

1. A decorrere dall'anno 2014, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art.1 del D.Lgs. n.360/1998, è determinata in valore unico.

Sono esenti dall'anno 2014, dall'applicazione comunale IRPEF i contribuenti il cui reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.Lgs. n.360/1998 e s.m.i. sia inferiore od uguale ad € 8.000,00 (ottomila/00); in caso di superamento di tale soglia reddituale, si considera assoggettato all'addizionale l'intero reddito imponibile.

2. L'aliquota unica si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

#### **Art.6 – Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 2 e 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360.

#### **Art.7 – Funzionario Responsabile**

1. La gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito alle persone fisiche è assegnata al Responsabile del Servizio Tributi.

#### **Art.8 – Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, si applicano le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

#### **Art.9 – Efficacia**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, il 1° gennaio 2014.